



COMUNE DI DUGENTA

PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Via Nazionale, 139 - CAP 82030 - Dugenta (BN) - Telefono/Fax: 0824.978003/0824.978381 - eMail: protocollo.dugenta.bn@pcert.it -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Straordinaria – prima CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

N. 44 Del 19/12/2016	OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC), Componente IMU. Approvazione aliquote imposta municipale unica per l'anno 2017.
-------------------------	---

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciannove** del mese di **Dicembre** alle **18.20** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

Titolo	Nome	Presente
Sindaco	DI CERBO CLEMENTE	X
Consigliere	PALERMO LUIGI	X
Consigliere	DI CERBO VALENTINO	X
Presidente	CIERVO VINCENZO	X
Consigliere	DI CERBO ANGELO	X
Consigliere	DELLE DONNE PASQUALE	X
Consigliere	DI CERBO MARIANGELA	
Consigliere	BIONDI CLEMENTE	X
Consigliere	CIERVO PIERINA	X
Consigliere	DI CAPRIO FABIO	X
Consigliere	LEONETTI FABIO	X

TOTALE PRESENTI	10
TOTALE ASSENTI	1

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Carlo PISCITELLI**.

In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

<input checked="" type="checkbox"/>	Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere Favorevole ed ha attestato la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
	Il Segretario Comunale F.to Dott. Carlo PISCITELLI

<input checked="" type="checkbox"/>	Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere Favorevole
	Il Segretario Comunale F.to Dott. Carlo PISCITELLI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.22/12/2011, n. 214, dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art.13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707 e seguenti della L.147/2013;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L.147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, - del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Visto altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L.64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamati inoltre i commi da 707 e successivi della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui all'art. 13, comma 2, lettera d) del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo - per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Visto che con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2017), la disciplina normativa dell'IMU è stata rivista nei seguenti aspetti:

il comma 10 dell'art. 1 riduce del 50 per cento la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è

situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Preso atto dall'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Richiamato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) Componente IMU e TASI, Approvato con delibera del Consiglio Comunale n°22 del 09/09/2014;

Riscontrata la necessità, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000, di confermare per l'anno 2017 le aliquote per l'imposta municipale propria (IMU) nelle seguenti misure:

- Aliquota 4,00 per mille da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- Aliquota 8,60 per mille da applicare sul valore di tutti gli altri immobili e le aree edificabili;
- Aliquota 6,00 per mille da applicare agli alloggi IACP regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;
- Aliquota 8,60 per mille da applicare agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, di cui il 7,60 per mille è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art.1 c.380 lett.f) della L.228/2012 e il 10 per mille riservata al Comune;

dato atto che la l.208/2015 ha previsto:

13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- 1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- 2. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
- 3. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inuscupabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34.*

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2017 le aliquote per l'imposta municipale propria (IMU) nelle seguenti misure:
 - Aliquota 4,00 per mille da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

- Aliquota 8,60 per mille da applicare sul valore di tutti gli altri immobili e le aree edificabili;
 - Aliquota 6,00 per mille da applicare agli alloggi IACP regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;
 - Aliquota 8,60 per mille da applicare agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, di cui il 7,60 per mille è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art.1 c.380 lett.f) della L.228/2012 e l'1 per mille riservata al Comune;
2. di dare atto che ai sensi dell'art.1 c.13 della L.208/2015 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;
 3. di determinare in € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti case popolari;
 4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al regolamento IMU approvato con propria deliberazione n.22 del 9/9/2014;
 5. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sarà allegata al bilancio di previsione periodo 2017-2019.
 6. di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti consequenziali;
 7. di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati connessi al presente provvedimento alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
 8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre così come previsto dalla legge di Stabilità 2016.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Vincenzo CIERVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente deliberazione:
È pubblicata all'albo online il 23/12/2016 al n. 670/2016 per rimanerci quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, li __/__/__

IL MESSO COMUNALE	Il Segretario Comunale
	F.to Dott. Carlo PISCITELLI

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

Dalla Residenza comunale, li __/__/__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.

Dalla Residenza comunale, li __/__/__

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo PISCITELLI
